

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia](#)
[Civile Successioni](#) Cyprus

Successioni

Cipro



Cipro

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali competenti sono i tribunali distrettuali

- Tribunale distrettuale di Nicosia

Indirizzo: Charalmbou Mouskou, 1405 Nicosia, Cipro

Tel: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

- Tribunale distrettuale di Limassolo

Indirizzo: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cipro

Tel: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

- Tribunale distrettuale di Larnaca

Indirizzo: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cipro

Tel: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

- Tribunale distrettuale di Paphos

Indirizzo: Angolo di Neofytou e Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipro

Tel.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

- Tribunale distrettuale di Famagosta

Indirizzo: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro

Tel: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

La Corte Suprema

(a) La Corte Suprema esamina i ricorsi provenienti dalla corte d'appello contro le decisioni degli organi giurisdizionali civili e penali, compresi gli organi giurisdizionali con competenze speciali, su questioni di grande interesse pubblico o di importanza pubblica generale, o su questioni di coerenza del diritto relativamente a decisioni confliggenti o incompatibili della corte d'appello.

(b) La Corte Suprema statuisce in terzo e ultimo grado, in base a un'istanza, previo accoglimento e previo procedimento in relazione a questioni giuridiche derivanti da decisioni della corte d'appello, riguardanti o una modifica nella giurisprudenza consolidata, o la necessità di un'interpretazione corretta di norme di diritto sostanziale primario e derivato, o una questione di grande interesse pubblico o di importanza pubblica generale, o questioni di coerenza del diritto relativamente a decisioni confliggenti o incompatibili della corte d'appello.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

L'autorità preposta al rilascio del certificato successorio europeo è il tribunale distrettuale ("Eparchiako Dikastirio") competente per territorio, come indicato in precedenza per la domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

L'impugnazione prevista contro una decisione emessa dall'autorità giudiziaria in tal senso competente (vale a dire il tribunale distrettuale) relativamente al rilascio di un certificato è un ricorso dinanzi alla Corte Suprema, in base alle norme della procedura civile.

Eccezionalmente la Corte Suprema può concedere un'autorizzazione a presentare una "domanda privilegiata" e in tal caso vale quanto esposto sopra.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

L'unica autorità che esercita funzioni giurisdizionali o agisce in base a una delega dei poteri da parte di un'autorità giudiziaria o agisce con la supervisione di un'autorità giudiziaria è la cancelleria di ciascun tribunale distrettuale, ai sensi dell'articolo 13, capo 189 della legge sull'amministrazione delle successioni; tuttavia nel caso in cui le condizioni per le competenze stabilite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento non siano soddisfatte, la cancelleria non è considerata un "organo giurisdizionale" secondo la definizione prevista dal regolamento.

Tenuto conto della definizione del termine "decisione" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, l'unica competenza della cancelleria per la quale sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento è la fissazione del costo delle domande e dei procedimenti in generale relativi alle successioni; ciò nei casi in cui la cancelleria sia competente in tal senso, in quanto rientra nella definizione di "organo giurisdizionale" in base al regolamento.

■ Ultimo aggiornamento: 03/12/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.